

CONDIZIONE	CASO		RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI
		GESTIONE DEL CASO		GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (ad esempio MMG/PLS, o PS, o altro) il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito	Isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. Esito del tampone: test molecolare, antigenico positivo→ diagnosi (vedi “caso accertato con sintomi”) test molecolare negativo → NON caso test antigenico negativo→ In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni*. test molecolare, debolmente positivo→ è possibile ripetere il test su un nuovo campione per la verifica di una falsa positività (comunque il dato va inviato nel flusso tamponi e il paziente va considerato come positivo fino ad eventuale esito diverso) Si ricorda che per il ricovero ospedaliero e il personale sanitario è raccomandata comunque la conferma con molecolare *in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari, o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere per la conferma a test antigenici, quali appunto i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime indicate dal Ministero Tutti i casi che rientrano nelle casistiche Ministeriali e comunque tutti i casi positivi under 19 anni devono essere sottoposti a genotipizzazione.	Il rientro avviene con test negativo	
caso asintomatico sottoposto a tampone per screening	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (MMG/PLS o PS) solo in caso di positività	Esito del tampone: test molecolare positivo → diagnosi (vedi “caso accertato”) test molecolare negativo → NON caso test antigenico positivo → il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR* test molecolare, debolmente positivo → è possibile ripetere il test su un nuovo campione per la verifica di una falsa positività (comunque il dato va inviato nel flusso tamponi e il paziente va considerato come positivo fino ad eventuale esito diverso) *necessitano di conferma con un test molecolare o, in caso di mancata disponibilità di tali test molecolari, con un test antigenico differente (preferibilmente di 3 generazione) , per eliminare la possibilità di risultati falsi positivi. I contatti di caso NON richiedono la conferma con PCR, sono comunque considerati casi accertati dopo l’antigenico	Il rientro avviene con test negativo	

Caso accertato SARS-CoV-2 senza evidenza di varianti VOC oppure con evidenza di variante VOC 202012/01 (variante inglese)	Persona con tampone positivo* e almeno una tra le seguenti - assenza di evidenza di varianti VOC diverse da VOC 202012/01, - caso con delezione gene S - caso riconducibile a variante VOC 202012/01 - presenza di link epidemiologico con variante VOC 202012/01 * test molecolare positivo oppure antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in sintomatico	Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.	<p>La sospensione dell’ISOLAMENTO avviene in seguito a tampone preferibilmente molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni:</p> <p>- dalla data inizio sintomi di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo);</p> <p>- da tampone positivo se soggetto asintomatico.</p> <p>Ove non sia possibile eseguire tampone molecolare è utilizzabile anche il tampone antigenico dando preferenza a quelli di ultima generazione.</p> <p>Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone; in alternativa prolunga l’isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi, senza necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico).</p> <p>ATS certifica la data di guarigione e consegna al paziente apposita certificazione.</p> <p>I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</p> <p>Per i frequentanti la scuola o le comunità dell’infanzia il rientro avviene con attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS (Insegnanti ed educatori rientrano nella categoria lavoratori di cui sopra). Nel caso di fine isolamento ai 21 giorni senza evidenza di negativizzazione il MMG/PLS attestano l’assenza dei sintomi da 7 gg.</p> <p>I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in comunità.</p>	<p>Contatti stretti - ALTO RISCHIO (contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall’inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico) il termine della QUARANTENA (rientro in comunità) avviene dopo un periodo di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (ove si utilizzano i test antigenici dare preferenza a quelli di ultima generazione). L’esito negativo di un eventuale tampone effettuato prima del 10° giorno NON interrompe la quarantena. Non è previsto il termine della quarantena senza l’esito di un tampone negativo.</p> <p>Contatti occasionali – BASSO RISCHIO: non è necessaria la quarantena</p> <p>La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG</p> <p>Setting scolastico/ servizi per l’infanzia/ centri estivi Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell’indagine epidemiologica si epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni:</p> <p>1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe/gruppo, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena;</p> <p>2. Gli insegnanti/educatori che lavorano anche parzialmente nella classe/gruppo in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:</p> <p>-esito positivo del tampone effettuato;</p> <p>-identificazione di variante (diversa da VOC 202012/01); nella classe/i di docenza;</p> <p>-insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti/educatori</p> <p>- insegnante contatto stretto di caso extralavorativo</p> <p>3. Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS, ATS definisce la data di fine quarantena e la comunica (anche per il tramite della scuola) in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali.</p> <p>Operatori sanitari/ socio sanitari contatti stretti asintomatici - ALTO RISCHIO Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-5-10 giorni.</p> <p>Nel caso vengano utilizzati test antigenici nei contatti stretti un eventuale esito positivo determina la diagnosi di caso (non è necessaria la conferma con molecolare).</p> <p>Nei contatti stretti (ALTO RISCHIO) è indicato l’utilizzo del tampone con metodica di prelievo con Tampone Naso Faringeo (TNF) e non il tampone salivare (da utilizzare solo ove non utilizzabile la metodica TNF).</p>
---	---	--	--	--

Caso accertato VOC NON 202012/01	<p>Persona con tampone positivo* e almeno una tra le seguenti</p> <ul style="list-style-type: none">- evidenza di VOC NON 202012/01- presenza di link epidemiologico (es. provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata) con VOC NON 202012/01 <p>* test molecolare positivo oppure antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in sintomatico</p>	<p>Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.</p>	<p>La sospensione dell’ISOLAMENTO avviene in seguito a tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla data inizio sintomi di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo);- da tampone positivo se soggetto asintomatico. <p>Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone molecolare o in alternativa prolunga fino a che non si rileva l’esito di tampone molecolare negativo (ripetizione del tampone indicativamente ogni 7 giorni). Non è previsto il termine dell’isolamento senza l’esito negativo di un tampone molecolare.</p> <p>Per i frequentanti la scuola o le comunità dell’infanzia il rientro avviene con attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS.</p> <p>I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in comunità.</p>	<p>Contatti stretti (ALTO RISCHIO) e occasionali (BASSO RISCHIO): ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi del caso (o della positività a tampone se caso asintomatico) per l’identificazione della fonte.</p> <p>Contatti stretti (ALTO RISCHIO) e occasionali (BASSO RISCHIO): il termine della QUARANTENA (rientro in comunità) avviene dopo un periodo di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (ove si utilizzino i test antigenici dare preferenza a quelli di ultima generazione). L’esito negativo di un eventuale tampone effettuato prima del 10° giorno NON interrompe la quarantena. Non è previsto il termine della quarantena senza l’esito di un tampone negativo.</p> <p>Comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.</p> <p>La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG</p> <p>Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell’indagine epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni per il setting scolastico/ servizi per l’infanzia/ centri estivi</p> <ol style="list-style-type: none">1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti e gli insegnanti/educatori sono posti in quarantena (per il personale non docente come da indagine epidemiologica)2. Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS, ATS definisce la data di fine quarantena e la comunica (anche per il tramite della scuola) in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali <p>Operatori sanitari/ socio sanitari contatti stretti asintomatici- ALTO RISCHIO Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-5-10 giorni.</p> <p>Operatori sanitari/ socio sanitari contatti occasionali asintomatici BASSO RISCHIO Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria passiva a</p> <p>Nei contatti stretti è indicato l’utilizzo del tampone con metodica di prelievo con Tampone Naso Faringeo (TNF) e non il tampone salivare (da utilizzare solo ove non utilizzabile la metodica TNF).</p>
Misure aggiuntive per setting scolastico, servizi per l’infanzia, centri estivi		<p>Le ATS oltre a quanto già previsto per i contatti nei plessi scolastici/comunità di minori estive, ove almeno il 30% delle classi/gruppi siano coinvolti da almeno un caso di Covid, oltre all’attivazione delle procedure di quarantena per i contatti, ATS possono valutare i seguenti provvedimenti in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, etc):</p> <ul style="list-style-type: none">- la sospensione delle attività in presenza per l’intero plesso scolastico;- quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi);- l’effettuazione ai non contatti di uno screening ripetuto ad almeno 0-5-10 giorni anche tramite l’utilizzo del tampone salivare molecolare permettendo la continuazione dell’attività ;		

PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento):
Circolari 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0031400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P , 0006667-22/02/2021-DGPRES-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P , 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0022746-21/05/2021,
DPCM del 2 Marzo 2021